



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Comitato Unito - America Latina e Caraibi già Uni-Cuba

dell'Università degli Studi di Torino

STATUTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituito il Comitato Unito - America Latina e Caraibi già Uni-Cuba dell'Università degli Studi di Torino, per brevità definito nel seguito "Comitato".

ARTICOLO 2 - SCOPI E FINALITÀ

Il Comitato è apartitico, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e persegue finalità di collaborazione e confronto tra l'Università degli Studi di Torino e le realtà accademiche, culturali, socio-economiche dei Paesi dell'America Latina e dei Caraibi.

Il Comitato potrà gestire direttamente ovvero farsi promotore di progetti di ricerca, formazione, culturali in tutti i settori scientifici, finalizzati al raggiungimento dello scopo statutario.

ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ

Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 il Comitato si propone di:

- a. organizzare conferenze, convegni e manifestazioni scientifiche e culturali;
- b. concorrere alla preparazione di pubblicazioni anche a carattere multimediale;
- c. supportare studi, ricerche, tesi di laurea e di dottorato;
- d. allacciare relazioni con altri enti e organismi italiani e stranieri aventi scopi analoghi od affini e collaborare ad iniziative sia di singoli sia di associazioni pubbliche e private, che tendano a raggiungere gli obiettivi sopra indicati;
- e. gestire direttamente ovvero farsi promotore di progetti di ricerca, formazione, culturali in tutti i settori scientifici, finalizzati al raggiungimento dello scopo statutario
- f. partecipare a progetti regionali, nazionali ed internazionali

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata del Comitato non è predeterminata. Il Comitato potrà essere sciolto con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 9, comma 7.

ARTICOLO 5 - SEDE

Il Comitato ha sede legale presso l'Università degli Studi di Torino.

ARTICOLO 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio del Comitato è costituito:

- a. da contributi pubblici e privati;
- b. dai proventi delle iniziative del Comitato;
- c. dai beni che diverranno, direttamente o indirettamente, di proprietà del Comitato;
- d. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Per il raggiungimento dei propri scopi il Comitato potrà organizzare occasionalmente, entro i limiti di legge, raccolte pubbliche di fondi in occasione di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.

È fatto divieto di dividere tra i Soci, anche in forma indiretta, gli eventuali proventi derivanti dall'attività del Comitato.

ARTICOLO 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone all'Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile.

ARTICOLO 8 - SOCI

Il numero dei Soci è illimitato.

Sono Soci Ordinari del Comitato le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità del Comitato.

Sono Soci Istituzionali le persone fisiche indicate dai Dipartimenti dell'Università degli Studi di Torino come loro Delegati (al massimo 2 per ogni Dipartimento).

Il Consiglio Direttivo può conferire il titolo di Socio Onorario e di Socio Sostenitore alle persone fisiche o giuridiche che ne abbiano acquisito il merito per il contributo, personale o finanziario, dato al Comitato.

L'adesione al Comitato è a tempo indeterminato, fatto salva la norma presente all'art. 9, comma 3 di questo Statuto.

È istituito il Libro dei Soci a cura del Presidente.

ARTICOLO 9 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Vengono ammessi nel Comitato come Soci Ordinari coloro la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo.

Vengono ammessi nel Comitato come Soci Istituzionali coloro che vengono designati dai Dipartimenti dell'Università degli Studi di Torino come loro Delegati, con presa d'atto del Consiglio Direttivo.

La mancata partecipazione dei Soci Ordinari per tre volte consecutive all'Assemblea dei Soci senza giustificazione scritta li fa automaticamente decadere dallo status di Soci.

La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno sia all'esterno del Comitato per designazione o delega.

ARTICOLO 10 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita del Comitato ed alla sua attività. In modo particolare, tutti i Soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato ricevendone informazioni adeguate;

- di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi del Comitato e delle modifiche dello Statuto.

Tutti i Soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 11 - ORGANI DEL COMITATO

Sono organi del Comitato:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente Onorario;
- d. il Presidente
- e. il Vice Presidente
- f. il Segretario Organizzativo
- g. il Tesoriere
- h. il Revisore dei Conti.

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci – organo sovrano del Comitato – regola l'attività dello stesso ed è composta da tutti i Soci.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente; inoltre può essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne è fatta motivata richiesta da almeno un decimo dei Soci.

Ogni Socio dispone di un voto singolo e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, conferendo allo stesso delega scritta. Sono consentite al massimo due deleghe in capo ad ogni Socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano d'età.

La convocazione dei Soci per l'Assemblea deve essere inoltrata per posta elettronica con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'Ordine del Giorno, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 12 ore di distanza dalla prima.

In prima convocazione la seduta dell'Assemblea dei Soci è valida se è presente o rappresentata per delega la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, la seduta è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono riportate in un Verbale redatto da un Socio che viene nominato Segretario verbalizzante dall'Assemblea all'inizio di ogni seduta. Il Verbale viene sottoscritto dal Segretario stesso e dal Presidente.

L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria. È Straordinaria se viene convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento del Comitato. È Ordinaria in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del Conto consuntivo e del Bilancio preventivo entro il mese di Aprile.

Inoltre l'Assemblea Ordinaria:

- discute e approva i programmi di attività del Comitato;
- elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale Regolamento e le sue modifiche;
- delibera su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dal Comitato stesso;
- delibera su ogni argomento concernente l'attività del Comitato e ratifica le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati (la metà più uno).

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Per deliberare lo scioglimento del Comitato occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Per deliberare modifiche dello Statuto occorre la presenza – in proprio o per delega – di almeno due terzi dei Soci e il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 Soci. 7 di loro sono eletti dall'Assemblea dei Soci, durano in carica 3 anni e sono eleggibili al massimo tre volte consecutive.

In caso di morte, dimissioni o decadenza di un suo membro prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede ad integrarsi mediante cooptazione del Socio più votato tra i non eletti. Questa sostituzione deve essere ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni l'Assemblea Ordinaria provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

I 7 Soci eletti dall'Assemblea scelgono tra di loro, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente e il Vicepresidente; eleggono tra i Soci (esclusi i 7 già eletti) il Segretario Organizzativo e il Tesoriere i quali fanno parte integrante del Consiglio Direttivo (che pertanto raggiunge il numero previsto di 9 membri) e durano in carica 3 anni. Il loro incarico può essere rinnovato più volte.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Comitato, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e adotta tutti i provvedimenti necessari per il funzionamento del Comitato;
- redige e presenta all'Assemblea il Bilancio preventivo, il Conto consuntivo e la relazione sulle attività;
- approva i programmi di attività e la devoluzione di somme a favore di specifiche attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- delibera su tutti gli argomenti che gli sono sottoposti dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, approvare un Regolamento di funzionamento del Comitato.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo può, con norme dallo stesso definite, deliberare anche in forma telematica garantendo ad ogni componente la possibilità di partecipare alla determinazione delle decisioni.

La convocazione del Consiglio Direttivo, avviene per iscritto con almeno 10 giorni di anticipo mediante lettera, fax, e-mail o altro mezzo equipollente. Deve contenere l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'orario della riunione e il Verbale della riunione precedente.

I Verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno 5 (la metà più uno) dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti non può essere assunta nessuna deliberazione.

ARTICOLO 16

PRESIDENTE ONORARIO, PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Presidente Onorario del Comitato è il Rettore pro-tempore dell'Università degli Studi di Torino. Il Presidente Onorario ha un ruolo unicamente di prestigio, senza alcuna responsabilità legale e amministrativa.

I 7 membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea dei Soci scelgono tra di loro il Presidente eleggendolo in tale ruolo a maggioranza assoluta. Dura in carica 3 anni ed è eleggibile al massimo una seconda volta consecutivamente.

Il Presidente ha la rappresentanza del Comitato nei confronti dei terzi, e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei Soci.

I 7 membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea dei Soci scelgono tra di loro il Vice Presidente eleggendolo in tale ruolo a maggioranza assoluta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.

Il Presidente, in caso di necessità o urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva.

ARTICOLO 17 - SEGRETARIO ORGANIZZATIVO

I 7 membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea dei Soci scelgono, tra tutti i Soci (esclusi loro 7) che si sono candidati, il Segretario Organizzativo eleggendolo a maggioranza assoluta.

Il Segretario Organizzativo collabora con il Presidente nel dare attuazione alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18 - TESORIERE

I 7 membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea dei Soci scelgono, tra tutti i Soci (esclusi loro 7) che si sono candidati, il Tesoriere eleggendolo a maggioranza assoluta.

Ha il compito della tenuta amministrativa e della contabilità del Comitato avendo il potere, su delega del Presidente, di eseguire tutte le opportune ed occorrenti operazioni bancarie ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 19 - REVISORE DEI CONTI

La gestione del Comitato è controllata da un Revisore nominato dall'Assemblea anche al di fuori del Comitato e resta in carica per tre anni; il suo incarico può essere rinnovato più volte.

Il Revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Revisore ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

ARTICOLO 21 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, della Legge nazionale 2661/1991, della Normativa regionale e provinciale in materia.

In caso di scioglimento del Comitato, il patrimonio residuo è destinato all'Università di Torino.

Il presente Statuto sostituisce a tutti gli effetti, dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, quello approvato in data 28 dicembre 1999 e s.m.i.

Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 14, comma secondo.

Torino, 28 aprile 2015